

RE S.R.L. con il patrocinio dell'avv.

PA con il patrocinio dell'avv.

TR con il patrocinio dell'avv. PAOLO DAL
SOGLIO (C.F. DLSPLA75M03I531Q), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE,
21 20122 MILANO presso l'avv. ANGELO VOZZA (C.F. VZZNGL70L22L049G)
VA con il patrocinio dell'avv.

CH con il patrocinio dell'avv.

GI - posizione estinta

PARTI CONVENUTE

con il patrocinio dell'avv.



Sentenza n. 6793/2022 pubbl. il 04/08/2022

RG n. 35183/2018

Repert. n. 8993/2022 del 04/08/2022
con il patrocinio dell'avv.

TERZE CHIAMATE

CONCLUSIONI

Per parte attrice T

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già V

)

Per parte convenuta Fr

e Ni

pagina 3 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb2475297b4216d686bb108d1ba3be35
Firmato Da: POZZOLI ANNA MARIA GIULIANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5668a07b899d70de
Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d6e23456d88ef932b3f6e9d99bac6a0



Per parte convenuta **RE** s.r.l.

Per il convenuto **VA**

Per i convenuti **TE** e **MA**





Per il convenuto **TR**

Per il convenuto **RI**

Per il convenuto **GA**



Per il convenuto

CH



Per parte convenuta **PA**

Per parte convenuta **FA**

Per parte convenuta **ME**



Per la terza
causa da TR

chiamata in



Per la terza
chiamata in causa da ME

Per la compagnia
CH , chiamata da Er Ni
TE e MA



Per la compagnia

TR

e

GA

parte terza chiamata da

ME



Sentenza n. 6793/2022 pubbl. il 04/08/2022

RG n. 35183/2018

2022 del 04/08/2022
CHIAMATA DA

Per la compagnia
MA

Per la compagnia
chiamata da

TE

pagina 12 di 28

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb2475291bd215d86be10601bacte95
Firmato Da: POZZOLI ANNA-MARIA GIULIANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5668a07b899d70de
Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d6e23456b86ef832b315e9d9bac16a0



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

V S.P.A. (oggi T S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, di seguito anche solo "V ") ha esercitato azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2407 c.c. e art. 15 D.Lgs. 39/2010 nei confronti

- degli ex amministratori:

- o Ni quale consigliere delegato e presidente del c.d.a. dal 1° settembre 2011 fino al 12 maggio 2014 e componente del c.d.a. dal 12 maggio 2014 fino al 3 novembre 2015;
- o PA quale componente del c.d.a. dal 1° settembre 2011 fino al 12 maggio 2014;
- o Fr quale consigliere delegato e presidente del c.d.a. dal 12 maggio 2014 fino al 28 aprile 2016;
- o TR , quale componente del c.d.a. dal 12 maggio 2014 fino al 28 aprile 2016;
- o VA , quale componente del c.d.a. dal 12 maggio 2014 fino al 16 luglio 2015;
- o CH quale componente del c.d.a. dal 12 maggio 2014 fino al 28 aprile 2016;
- o GA quale componente del c.d.a. dal 3 novembre 2015 fino al 28 aprile 2016;
- o FA , quale componente del c.d.a. dal 3 novembre 2015 fino al 28 aprile 2016;

- degli ex sindaci:



- o RI quale sindaco unico dal 10 luglio 2013 fino al 31 marzo 2014 e sindaco supplente dal 31 marzo 2014 fino al 29 aprile 2016;
- o ME quale sindaco e presidente del collegio sindacale dal 31 marzo 2014 fino al 27 aprile 2016;
- o TE quale sindaco dal 31 marzo 2014 fino al 29 aprile 2016;
- o MA quale sindaco dal 31 marzo 2014 fino al 29 aprile 2016;
- o Gi , quale sindaco dal 31 marzo 2014 fino al 27 aprile 2016;

- dei soggetti incaricati di svolgere la revisione legale dei conti:

- o RI nella sua qualità di sindaco unico dal 10 luglio 2013 fino al 21 febbraio 2014;
- o RE S.R.L. società incaricata della revisione dal 21 febbraio 2014 al 10 maggio 2016;

addebitando a tutti i convenuti in concorso:

- gravi irregolarità relative alla gestione dei rapporti fra V e la cooperativa (di seguito, anche "O"), dichiarata fallita il 3 novembre 2016, la quale è stata la principale fornitrice di servizi di *hotel management* in favore di V nel periodo compreso fra il 2011 e il 2016;
- la totale inattendibilità della documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti intercorsi fra V e O nel predetto medesimo periodo, non essendo stata eseguita una corretta registrazione né delle prestazioni fornite da O in favore di V, né dei relativi pagamenti effettuati da quest'ultima, con la conseguenza che il nuovo organo gestorio non ha potuto ricostruire lo stato dei rapporti fra le parti,
 - o nella specie, secondo la ricostruzione attorea, non vi era alcuna evidenza dell'esistenza di una posizione debitoria nei confronti di O, risultando al contrario all'esito delle verifiche V creditrice per oltre cinque milioni di euro;
- gravi carenze delle procedure di controllo di gestione;

lamentando un danno arrecato a V pari all'ammontare delle somme che la stessa ha dovuto riconoscere in favore del fallimento O in base ad un accordo transattivo raggiunto il 3-15 febbraio 2017 (doc. 14 attrice), ovvero

- > euro 5.856.000,00, quale somma versata a saldo e stralcio e a titolo transattivo rispetto alla maggior pretesa di oltre 18,5 milioni di euro avanzata dal fallimento O,
- > euro 5.500.000,00, pari all'ammontare dei crediti nei confronti di O a cui V ha dovuto rinunciare in forza dell'accordo transattivo,
- > euro 2.771.690,00, relativi alle note di debito trasmesse da O a V in data 30 settembre 2016 e riferibili al periodo antecedente al 28 aprile 2016,

e così in totale euro 14.127.690,00.

Con separati atti si sono costituiti in giudizio:

RI, chiedendo:

- in via preliminare, di chiamare in causa l'impresa assicuratrice, domanda che nel



corso della prima udienza è stata fatta oggetto di rinuncia non essendosi la compagnia costituita;

- sempre in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della azione per intervenuta **rinuncia da parte dell'assemblea dei soci** di V in data 28 aprile 2016 all'avvio di qualsivoglia azione di responsabilità nei confronti degli allora dimissionari amministratori e sindaci per tutte le condotte attive e/o omissive a loro eventualmente ascrivibili per qualsiasi titolo, ragione o causa in costanza della carica ricoperta presso la società e per semplice connessione alla carica ricoperta, fatti salvi i casi di dolo e colpa;
- nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.

PA e **FA**, eccependo

- in via preliminare anch'essi l'inammissibilità della azione proposta nei loro confronti, per essere la stessa stata precedentemente **rinunciata dall'attrice**, e/o l'intervenuta prescrizione dell'azione medesima e contestando nel merito la fondatezza delle pretese avversarie.

VA, eccependo:

- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi* ex art. 164 c.p.c.;
- in subordine, sempre in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione di responsabilità nei propri confronti per mancanza di delibera dell'assemblea dei soci avente ad oggetto la proposizione di tale azione;
- in ulteriore subordine, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di V, in quanto l'azione proposta si pone in contrasto con l'assetto contrattuale definito al momento della cessione del 100% del capitale di V da parte di S s.r.l., avendo gli acquirenti ritenuto già "assorbito" ogni pregiudizio nell'ambito delle clausole di indennizzo e di garanzia appositamente previste;
- in ulteriore subordine, in via preliminare e/o pregiudiziale, la sospensione necessaria del giudizio posta la pendenza innanzi a questo stesso Tribunale di un altro giudizio avente ad oggetto gli stessi fatti addebitati in questa sede a Fr e di un procedimento penale per truffa e per insolvenza fraudolenta nei confronti del medesimo convenuto;
- nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie.

TR, chiedendo:

- in via preliminare, di chiamare in causa le imprese assicuratrici e con cui erano state stipulate polizze a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale e di amministratore;
- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta da V per intervenuta **rinuncia da parte dell'assemblea ordinaria dei soci** di V stessa, deliberata in data 28 aprile 2016 e contestando nel merito la fondatezza delle pretese avversarie;
- in via principale, nel merito, di respingere in ogni caso le domande attoree, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e indimostrate, per le ragioni

pagina 15 di 28

illustrate in narrativa, tra cui l'intervenuta rinuncia all'azione in questa sede esperita da parte dell'assemblea dei soci di _____ in data 28 aprile 2016.

GA, chiedendo:

- in via preliminare, di chiamare in causa l'impresa assicuratrice _____ da cui era/è assicurato per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale e di amministratore;
- nel merito, di respingere in ogni caso, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e indimostrate, per le ragioni illustrate in narrativa, tra cui l'intervenuta rinuncia all'azione in questa sede esperita da parte dell'assemblea dei soci di V _____ in data 28 aprile 2016.

TE e MA

- eccependo anch'essi in via preliminare l'inammissibilità dell'azione proposta da V _____ per intervenuta rinuncia da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di V _____ stessa, deliberata in data 28 aprile 2016 e contestando nel merito la fondatezza delle pretese avversarie,
- chiamando in causa le compagnie di assicurazioni _____ e _____.

Fr e Ni, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito, posta l'operatività della **clausola compromissoria contenuta nell'art. 36 dello statuto** di V _____ nella formulazione vigente all'epoca in cui gli stessi hanno ricoperto le cariche sociali di cui sopra, e nel merito contestato le pretese avversarie, in quanto non si sarebbe verificato alcun danno in capo all'attrice in conseguenza dell'accordo transattivo concluso con il fallimento O _____.

ME, chiedendo:

- in via preliminare, di chiamare in causa l'impresa assicuratrice _____ che lo assicurava per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale e di sindaco;
- in via principale, nel merito, di respingere in ogni caso, perché **rinunciate**, inammissibili e/o infondate, tutte le domande attoree.

CH, chiedendo:

- in via preliminare, di chiamare in causa l'impresa assicuratrice _____ con cui erano state stipulate polizze a copertura della responsabilità civile per amministratori, sindaci, dirigenti e altri organi aziendali di società non quotate;
- ancora in via preliminare, di dichiarare l'azione inammissibile/improcedibile sia in quanto non deliberata ed autorizzata dall'assemblea soci di V _____, sia in quanto **precedentemente rinunciata** da V _____ con delibera in data 28 aprile 2016;
- nel merito, di rigettare ogni domanda attorea, perché del tutto infondata, ingiusta ed illegittima in fatto ed in diritto.

Si sono costituite in giudizio anche le compagnie terze chiamate in causa:



, le quali tutte hanno richiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree nei confronti dei propri assicurati e di questi nei loro confronti e, in subordine, l'accertamento in ogni caso dell'inoperatività delle polizze azionate. ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione esperita da V, la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima, nonché la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa nei confronti del proprio assicurato TE.

Si è quindi costituita in giudizio anche la società di revisione RE s.r.l., contestando nel merito la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto delle domande di V.

In occasione della prima udienza di comparizione delle parti svoltasi il 15 ottobre 2019 i difensori di parte attrice hanno svolto ampie osservazioni sulle svariate eccezioni preliminari e pregiudiziali dei convenuti, a tale scopo producendo ulteriore numerosa documentazione;

Data la mancata comparizione degli ASSICURATORI, il Giudice Istruttore, ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione con chiamata in causa alla predetta compagnia di assicurazioni, con onere a carico di TR di effettuare le opportune verifiche in ordine alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato, ed è stato pertanto concesso un rinvio anche al fine di garantire un effettivo contraddittorio sui documenti esibiti da parte attrice.

In data 27 dicembre 2019 si sono costituiti in giudizio anche gli ASSICURATORI

Con ordinanza del 22 gennaio 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, il Giudice Istruttore, ritenuto di dover rimettere al collegio la decisione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte da quasi tutti i convenuti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.

A seguito di taluni rinvii in data 22 giugno 2021 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da alcune delle parti convenute debbano trovare accoglimento nei limiti di seguito espressi.

1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Il Tribunale ritiene di dover, *in primis*, disattendere l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione per incertezza dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ex art. 163, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori di società di capitali, in base al quale:

"(...) perché sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare

l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c., non può essere interpretata formalisticamente. Peraltro, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto (...)" (così Cass. Sez. I, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013, conforme Cass., sez. 1^a, 28 gennaio 2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).

L'eccezione proposta da VA e GA va disattesa in quanto il contenuto dell'atto introduttivo, sia pur non preciso in taluni passaggi, non ha tuttavia impedito a tutti i convenuti di svolgere ampie ed esauritive difese, fin dalle prime comparse, su tutti gli specifici addebiti.

2. Sull'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'azione per mancanza della delibera autorizzativa alla proposizione del giudizio

I convenuti VA e CH hanno eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della presente azione di responsabilità posta l'asserita mancanza di una delibera da parte dell'assemblea dei soci di V di autorizzazione alla proposizione del presente giudizio.

Tuttavia, risultano agli atti del giudizio:

- la delibera assunta in data 15 marzo 2017, con cui l'assemblea dei soci di V ha deliberato di procedere nei confronti di Er (cfr. doc. n. 49 attrice);
- la delibera assunta in data 18 giugno 2018, con cui, a fronte dell'estinzione del procedimento arbitrale promosso nei confronti del predetto, l'assemblea dei soci di V ha deliberato di rinnovare l'azione di responsabilità nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 816-septies, 2° comma, c.p.c. e di promuovere azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci in questa sede chiamati (cfr. doc. n. 80 attrice).

Le delibere sopra citate sono idonee a sorreggere l'azione proposta da V nel presente giudizio, atteso l'ampio riferimento ai fatti di cui è causa e *per relationem*

- rispetto all'oggetto dell'azione di responsabilità svolta avanti alla Camera Arbitrale nei confronti di Er
- nonché rispetto alla relazione del c.d.a. del 20 febbraio 2017, ove vengono evidenziate le gravi criticità della gestione operata nel corso di più anni.

Il perimetro dei fatti e delle condotte ritenute in tesi rilevanti in vista della proposizione dell'azione è, dunque, adeguatamente definito. Conseguentemente l'eccezione *de qua* va dunque rigettata.

3. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per operatività di clausola compromissoria

All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che l'eccezione di incompetenza svolta dai convenuti Fr e Ni sia fondata limitatamente alla posizione del secondo per le ragioni di cui *infra*.

In base alla previsione della clausola compromissoria di cui all'art. 36 dello statuto sociale di



V (cfr. doc. 6 convenuti Fr

e Ni

- nella versione antecedente alle modifiche intervenute nel giugno del 2018, quanto i predetti avevano già da tempo cessato ogni incarico:

"Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Roma. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto".

Il tenore della clausola depone dunque palesemente per l'operatività della stessa rispetto all'oggetto della presente lite, rappresentato dalle pretese della società nei confronti, *inter alia*, dell'ex amministratore Ni per presunta responsabilità ex art. 2932 e 2393 c.c., rientranti pacificamente tra le controversie aventi ad oggetto "rapporti sociali", sicché deve riconoscersi che le domande svolte nei confronti del predetto convenuto da V vengano attratte dalla competenza arbitrale.

A nessuna differente conclusione portano le difese attoree secondo cui nel caso di specie risulterebbe invocabile l'art. 5 c.p.c., ai sensi del quale *"la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda"* ed essendo la causa stata incardinata in un momento in cui lo statuto di V non conteneva più la clausola *de qua*, la controversia sarebbe stata correttamente promossa avanti il Giudice Ordinario.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che la soppressione dal testo di uno statuto sociale di una clausola compromissoria non è opponibile a quegli amministratori che, essendo cessati dall'incarico in un momento precedente, non avevano più rapporti con la società al momento della modifica dello statuto, sicché gli stessi possono ritenersi ancora vincolati a quanto statutariamente previsto all'epoca della loro assunzione dell'incarico e per tutta la loro permanenza in carica (in questo senso Tribunale Milano 13 novembre 2020 nel procedimento iscritto al n. 842/2019RG est. Dott.ssa Amina Simonetti).

E' noto infatti che con l'accettazione della carica gli amministratori aderiscono alle regole previste nello statuto e instaurano con la società un rapporto di natura prettamente contrattuale, che, in quanto tale, non può subire modifiche unilaterali in quanto successive allo scioglimento del rapporto stesso.

L'avvenuta espunzione della clausola compromissoria dallo statuto di V in epoca successiva alle dimissioni dell'ex amministratore Ni non risulta, pertanto, allo stesso opponibile.

L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito con riferimento alle domande proposte da V, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 36 dello statuto, è fondata e va dunque accolta **limitatamente al convenuto Ni** nei confronti del quale la presente decisione definisce il giudizio avanti a questo Tribunale con ogni conseguenza di legge, anche in punto di spese.

Discorso a parte si deve fare con riferimento alla posizione del convenuto Fr nei



confronti del quale V aveva in effetti avviato, in data 14 febbraio 2018, in ottemperanza al predetto art. 36 dello statuto sociale, un procedimento arbitrale avanti ad Arbitra Camera (già Camera Arbitrale di Roma), avente a oggetto i medesimi addebiti formulati in questa sede.

Tale procedimento tuttavia non ha avuto corso poiché nessuna delle parti ha anticipato le spese richieste dalla Camera Arbitrale, come da deliberazione del collegio nominato con cui è stata dichiarata *“ritirata la domanda di arbitrato presentata da V alla luce dell’assenza della convenita e del mancato pagamento, da parte dell’attrice, di quanto richiesto a titolo di fondo a copertura delle spese del procedimento nonché dell’assenza di dichiarazioni dell’attrice circa la volontà di proseguire il procedimento”* (cfr. doc. 85 attrice).

Nel caso in esame trova corretta applicazione il disposto di cui all’art. 816 *septies*, secondo comma, c.p.c., ove è previsto che *“se una delle parti non presta l’anticipazione richiesta, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”*.

La disposizione in questione - di carattere affatto generale, non prevedendo alcuna differenza in punto di tipologia di “spese prevedibili” - *“fa discendere dalla comune inosservanza della richiesta di versamento l’automatico prodursi dello scioglimento delle parti dal vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato. Di guisa che ciascuna di esse può in tal caso adire il giudice ordinario, restando all’altra parte a tal punto inibita l’eccezione di compromesso”* come chiarito da ultimo da Cass. Sez. 1, Sentenza n.3259 del 02/02/202, decisione che precisa altresì come *“la disposizione non prevede che siano gli arbitri a dichiarare le parti sciolte dalla convenzione di arbitrato, ma fa discendere lo scioglimento, ipso iure, dal mancato versamento del fondo spese: se le parti non effettuano il versamento nel termine fissato dagli arbitri, non sono più, perciò stesso, vincolate alla convenzione di arbitrato”*.

Trattasi dunque di effetto legale tipico, di natura esclusivamente processuale, a cui consegue l’inefficacia del negozio processuale (*id est* del compromesso) relativamente a quella specifica lite, instaurata con la domanda di nomina dell’arbitro o del collegio di arbitri, a cui non ha fatto seguito lo svolgimento del procedimento per mancato pagamento delle spese.

Una volta liberate, *ipso iure*, le parti dal vincolo *de quo*, le stesse potranno legittimamente agire innanzi all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in mancanza della clausola compromissoria a tutela dei propri diritti ed interessi.

D’altra parte, opinare diversamente porterebbe alla inaccettabile conseguenza per la quale la parte che introduce l’arbitrato sarebbe tenuta ad instaurare continui procedimenti arbitrali fintantoché la parte chiamata non decida (se mai ciò avvenisse) di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, venendosi così a determinare a una situazione di denegata giustizia.

Peraltro, con riferimento all’eccezione di parte convenuta per la quale le spese prevedibili di cui all’art. 816 *septies* c.p.c. sarebbero esclusivamente quelle per il funzionamento dell’arbitrato (ovvero le spese di segreteria e le altre spese vive) e non anche gli onorari degli arbitri, valga rilevare come la distinzione non trova fondamento nella lettera della legge e, in ogni caso, né le une né gli altri risultano essere stati versati. L’eccezione, dunque, risulta priva di fondamento.

Per tutto quanto sopra, il Collegio ritiene che, essendosi verificata nel caso di specie la fattispecie prevista dalla norma sopra citata, l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto Fr debba essere rigettata.

4. Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione esperita per intervenuta rinuncia da parte dell'attrice

I convenuti GA FA RI ME TE MA PA TR e CH hanno tutti eccepito l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'azione proposta da V atteso l'impedimento costituito dalla rinuncia ad agire a nei loro confronti, a suo tempo deliberata dall'assemblea dei soci.

Per quanto riguarda l'azione svolta nei confronti di tutti i menzionati ex amministratori ed ex sindaci di V - tranne il consigliere privo di deleghe PA - dirimente è la delibera dell'assemblea dei soci del 28 aprile 2016 (cfr. doc. 11 RI), nel cui verbale si legge:

"dopo un'esauriente discussione, su proposta del Presidente, l'Assemblea, all'unanimità, delibera

(a) di prendere atto delle dimissioni rassegnate dai Componenti del Consiglio di Amministrazione sigg. Fr FA CH TR e GA (...);

(b) di riconoscere agli stessi ampia ed incondizionata manleva da ogni genere e sorta di azione e/o responsabilità, sia essa azionata da soci o da terzi, per tutte le condotte attive e/o omissive a loro eventualmente ascrivibili per qualsiasi titolo, ragione o causa in costanza della carica ricoperta presso la Società e per semplice connessione alla carica ricoperta, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave;

(c) di rinunciare irrevocabilmente all'avvio di qualsiasi azione di responsabilità nei confronti dei sig.ri Fr FA CH TR e GA per tutte le condotte attive e/o omissive a loro eventualmente ascrivibili per qualsiasi titolo, ragione o causa in costanza della carica ricoperta presso la Società e per semplice connessione alla carica ricoperta, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave";

(...)

(a) di prendere atto delle dimissioni rassegnate dai Componenti del Collegio sindacale sigg. ME TE MA Gi e RI (...);

(b) di riconoscere agli stessi ampia ed incondizionata manleva da ogni genere e sorta di azione e/o responsabilità, sia essa azionata da soci o da terzi, per tutte le condotte attive e/o omissive a loro eventualmente ascrivibili per qualsiasi titolo, ragione o causa in costanza della carica ricoperta presso la Società e per semplice connessione alla carica ricoperta, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave;

(c) di rinunciare irrevocabilmente all'avvio di qualsiasi azione di responsabilità nei confronti dei sig.ri ME TE MA Gi



e RI per tutte le condotte attive e/o omissive a loro eventualmente ascrivibili per qualsiasi titolo, ragione o causa in costanza della carica ricoperta presso la Società e per semplice connessione alla carica ricoperta, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave" (cfr. doc. 11 RI).

La delibera in esame ha indubbiamente ad oggetto la rinuncia da parte di V al suo diritto di azione ex artt. 2392 e 2393 c.c. verso gli amministratori e sindaci che nella medesima sede assembleare avevano rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche sociali.

La volontà di rinunciare al diritto è inequivocabilmente manifestata nella delibera, che deve ritenersi pienamente produttiva di effetti rispetto alla società, trattandosi di rinuncia ad un diritto disponibile sul quale è ammesso ogni tipo di negoziazione.

Con l'assunzione della delibera *de qua*, tramite il proprio organo assembleare, l'attrice ha dunque manifestato la volontà negoziale definitivamente (irrevocabilmente) dismissiva del suo diritto di agire verso i propri ex amministratori ed ex sindaci, rinunciando a far valere un'eventuale loro responsabilità per le condotte assunte nel corso dell'espletamento dei rispettivi incarichi.

A fronte di tali chiare dichiarazioni, la difesa di V ha eccepito la nullità ovvero l'inefficacia della delibera in esame, in quanto la stessa sarebbe affetta da genericità. Secondo la ricostruzione attorea, invero, affinché una rinuncia possa ritenersi valida è necessario che "le singole operazioni da cui derivano le pretese risarcitorie della società nei confronti dei propri amministratori/sindaci siano: (i) specifiche; (ii) concretamente determinate e (iii) rese note all'assemblea dei soci affinché siano da quest'ultima valutate" e "il diritto di credito di cui l'assemblea intende disporre" sia individuato con precisione.

Inoltre, l'attrice eccepisce l'inoperatività della rinuncia *de qua* posto che le condotte contestate nei confronti dei convenuti sono state commesse intenzionalmente o, quanto meno, con colpa grave, invocando l'inciso che fa salvi proprio i "casi di dolo o colpa grave".

Secondo il Tribunale tali argomenti non si attagliano al caso di specie, dal momento che la rinuncia in esame ha certamente un contenuto ampio e omnicomprensivo ("qualsiasi azione di responsabilità") ma non può valutarsi generica o indeterminata nel suo oggetto, riferendosi a ogni tipologia di azione di responsabilità eventualmente esperibile dalla società nei confronti degli ex amministratori e sindaci per "le condotte poste in essere in costanza della carica ricoperta", sì che sussiste chiara determinazione del perimetro delle condotte generatrici di possibile danno, il cui risarcimento è stato fatto oggetto di rinuncia.

Peraltro, non irrilevante risulta la circostanza pacifica che la rinuncia in esame è stata deliberata nelle imminenze (il giorno prima) della conclusione della cessione dell'intero capitale di (socio unico dell'attrice) in favore di una società di diritto lussemburghese, e dunque nel contesto di un *closing* preceduto da una lunga trattativa. Di talché è del tutto legittimo presumere che fossero state fatte tutte le opportune analisi della situazione economico-finanziaria di e della sua controllata al 100% V , senza che possa accettarsi l'assunto per il quale V avrebbe rinunciato ad agire nei confronti dei propri ex amministratori ed ex sindaci del tutto alla cieca. Il socio unico (e con esso i suoi nuovi acquirenti), di contro, sapeva(no) o avrebbe(ro) dovuto ben conoscere le criticità che avevano caratterizzato la gestione di V negli ultimi anni e, dunque, può ritenersi



che abbia(no) a ragion veduta rinunciato ai propri diritti (i quali erano evidentemente già sorti al momento della rinuncia).

Né il Tribunale ritiene fondati ulteriori profili di invalidità, non apprezzabili neppure in via incidentale.

Per quanto poi riguarda l'eccezione attorea per la quale la rinuncia non sarebbe operante nel caso di specie perché le condotte imputate ad ex amministratori ed ex sindaci sarebbero comunque caratterizzate quantomeno da colpa grave (dunque rientranti nei casi fatti salvi dalla rinuncia), ritiene sul punto dirimente il Tribunale la circostanza che l'azione oggi proposta da V nei confronti dei menzionati convenuti sorge nell'ambito del rapporto instauratosi a suo tempo tra la società e i suoi organi, ed in quanto tale è fondata sulla prospettazione di plurimi profili di **inadempimento** a carico di ex amministratori ed ex sindaci, quali

- la violazione dei doveri di corretta gestione, a salvaguardia del patrimonio sociale, e dei doveri di regolare tenuta delle scritture contabile, con riferimento alle numerose irregolarità denunciate quanto alla gestione dei rapporti contrattuali con O e alla totale inattendibilità delle registrazioni contabili relative ai medesimi rapporti,
- e la violazione dell'obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili con riferimento alle addebitate gravi carenze delle procedure di controllo,

trattandosi dunque di azione di responsabilità innestata su specifiche condotte di inadempimento poste in essere in violazione dei doveri imposti dagli amministratori dalla legge e dallo statuto, il cui accertamento in questa sede prescinde del tutto dall'indagine su dolo o colpa dei soggetti destinatari dei menzionati doveri, secondo lo schema tipico della responsabilità contrattuale, ove *"la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento"* (Così Cass. Sez. 3 -, *Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021*¹), sicché non vi son dubbi, anche sotto tale profilo, che l'azione proposta rientri in pieno fra quelle oggetto di esplicita rinuncia di cui alla delibera assunta in data 28 aprile 2016.

Peraltro, sul punto giova rammentare come nessuno dei convenuti tranne Fr (il quale non si è neppure avvalso della clausola) sia stato coinvolto in indagini o procedimenti penale avente ad oggetto le condotte in questa sede contestate.

Posto tutto quanto sopra, la rinuncia opposta dai convenuti deve ritenersi pienamente operante nel caso di specie e, dunque, le domande avanzate nei confronti di GA FA RI ME TE MA TR e CH devono essere rigettate in quanto già fatte oggetto di rinuncia.

Parimenti non può dirsi invece con riferimento alle posizioni dei convenuti Fr PA (che, come detto, non si è neppure avvalso della delibera in esame) e quest'ultima in quanto le determinazioni dell'assemblea di V in esame non concernono la sua posizione.

¹ di cui la massima: *"Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento - che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa - ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento; sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento"* (Così Cass. Sez. 3 -, *Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021*).



Non si rinviene, infatti, il nome del consigliere PA nella delibera che contiene la rinuncia ad agire ex art. 2393 c.c., e ciò non a caso; atteso la delega che essa aveva, quale responsabile dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, sicché tale omissione non può considerarsi mera dimenticanza ma consapevole esclusione. E ciò a ulteriore conferma che l'abdicazione della società alla responsabilità ex art. 2393 c.c. verso taluni degli ex amministratori e sindaci è stata assunta con la piena consapevolezza dei fatti e delle circostanze riguardanti le specifiche responsabilità in relazione alle pregresse vicende societarie.

Da ultimo, va precisato il verbale dell'assemblea ordinaria di V del 12 maggio 2014 prodotto dalla difesa della PA non pare utile a modificare le conclusioni cui il Tribunale è giunto, atteso che in tale documento l'assemblea si limita a prendere atto delle dimissioni di PA e a ratificarne l'operato (cfr. doc. 2 convenuta PA), con dichiarazione che richiama una mera formula di stile e che certo non può configurare una valida ed espressa rinuncia ad agire da parte della società nei suoi confronti. Conseguentemente la posizione della predetta convenuta deve essere vagliata nel merito.

Non si rinviene nella delibera di rinuncia del 28 aprile 2016 neppure il nome di VA che invero nulla ha eccepito al riguardo.

5. Con riferimento alla **posizione della convenuta RE S.R.L.**, il Collegio preso atto che non sono state proposte eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, dispone, come per i convenuti Fr e PA, che la trattazione nei loro confronti prosegua previa separazione delle domande.

6. Con la presente decisione vengono dunque decise in via definitiva le posizioni relative ai rapporti processuali instauratisi fra l'attrice V. GA MA e i convenuti NI FA TR RI ME TE e CH.

Per quanto riguarda le altre posizioni, va disposto lo scioglimento del cumulo oggettivo e soggettivo di cause ex art. 103, comma 2 c.p.c., mediante separazione delle suddette domande attoree proposte dall'attrice nei confronti di RE S.R.L., Fr VA e PA per i motivi sopra espressi, con conseguente assegnazione di un nuovo numero di ruolo generale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 279, comma 2, n. 5 e comma 3 c.p.c..

Precisando che il processo prosegue anche nei confronti della compagnia di assicurazione, in quanto chiamata in causa da Fr

Con separata ordinanza verranno dati i provvedimenti necessari per la prosecuzione della causa fra l'attrice e i menzionati convenuti RE S.R.L., Fr VA PA e

Conclusivamente, previa separazione delle domande:

1. quanto al rapporto processuale instauratosi fra l'attrice e Ni va dichiarata, con sentenza definitiva ex art. 819 *ter* c.p.c., l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale arbitrale;



2. quanto al rapporto processuale instauratosi fra l'attrice ^{Rep} ^{8C} ^{el}
^{RI} ^{ME} ^{TE} ^{MA}
^{TR} e ^{CH} vanno rigettate tutte le domande svolte da V
 stante la rinuncia alle stesse.

Vanno conseguentemente dichiarare assorbite le domande proposte dagli ex amministratori e sindaci nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione, ovvero:

-
-
-
-
-

Con riguardo alle controversie definite con la presente sentenza deve procedersi al governo delle spese.

Secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza in caso di cumulo litisconsortile di cause, per tale intendendosi il processo avente ad oggetto una pluralità di domande proposte tra parti parzialmente diverse, "...ogni sentenza, che definisca integralmente la pendenza delle controversie che concernano uno dei litisconsorti facoltativi...dovrà considerarsi sentenza definitiva e contenere, perciò, la pronuncia sulle spese e...un'espressa statuizione di separazione delle restanti cause relative solo agli altri litisconsorti facoltativi".

7. Sulle spese del giudizio

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza di cui agli articoli 91 e ss. c.p.c. e quindi vengono poste, previa liquidazione come in dispositivo, a carico dell'attrice quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti di:

- Ni

- ^{GA} ^{FA} ^{RI} ^{ME} ^{TE}
^{MA} ^{TR} ^{CH} ;

dovendo il Tribunale considerare la condotta processuale dell'attrice, che ha insistito nel ritenere questa sede quella competente per quanto riguarda la posizione di Ni e non rinunciata l'azione nei confronti degli altri convenuti, i quali hanno dovuto chiamare in causa le loro compagnie di assicurazione, con ogni evidente conseguenza in punto di ulteriori esborsi.

Con riferimento, poi, alla posizione processuale delle terze chiamate in garanzia,

il Collegio precisa che parte attrice dovrà farsi carico anche delle spese di giudizio sostenute dalle

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fb421fd66be10501babe35
 Firmato Da: POZZOLI ANNA MARIA GIULIANA Emesso Da: CA DIFIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5668a07b899df70de
 Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d6e2345bb56e1582b3f5e9d9d9c16a0



medesime compagnie, in ossequio al costante orientamento giurisprudenziale da cui non si intende discostarsi, in base al quale

- o *“le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e 19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04). (...) Assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria” (Cass. Civ. n. 23123/2019),*

non risultando evidenze di palese arbitrarietà delle predette chiamate, a fronte di rapporti assicurativi pacificamente intercorsi fra le parti e astrattamente idonei a garantire gli assistiti dalle conseguenze di azioni di responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale intercorso con V

Anche in questo caso le spese legali a favore delle compagnie di assicurazioni verranno liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta (solo prima fase di trattazione),

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 35183/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- **dispone preliminarmente la separazione** dei rapporti processuali relativi alle domande svolte da parte attrice nei confronti di Fr. VA
PA RE s.r.l. e
(polizza n.),
- **dispone** la formazione a cura della Cancelleria del relativo fascicolo e **l'assegnazione di un nuovo numero di ruolo**, ai sensi dell'art. 36 disp. att. c.p.c.;
- **dispone come da separata ordinanza** quanto alla prosecuzione dei rapporti processuali di cui è stata disposta la separazione;
- **dichiara la propria incompetenza** per essere devoluta in sede arbitrale in forza, della clausola n. 36 dello statuto di V, la cognizione in ordine alle domande svolte nei confronti di Ni ;
- **rigetta** tutte le domande svolte dall'attrice nei confronti di GA FA
RJ ME TE MA
TR e CH ;
- **condanna** l'attrice
- a rifondere al convenuto Ni le spese di lite, che si liquidano in euro



15.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;

- a rifondere al convenuto GA le spese di lite, che si liquidano in euro 3.372,00 per esborsi e in euro 20.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere al convenuto FA le spese di lite, che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere al convenuto RI le spese di lite, che si liquidano in euro 3.372,00 per esborsi e in euro 20.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere al convenuto ME le spese di lite, che si liquidano in euro 3.372,00 per esborsi e in euro 20.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere ai convenuti TE e MA le spese di lite, che si liquidano in euro 3.372,00 per esborsi, euro 30.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere al convenuto TR le spese di lite, che si liquidano in euro 3.372,00 per esborsi e in euro 20.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere al convenuto CH le spese di lite, che si liquidano in euro 3.372,00 per esborsi e in euro 20.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;



Sentenza n. 6793/2022 pubbl. il 04/08/2022

RG n. 35183/2018

Repert. n. 8993/2022 del 04/08/2022

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Amina Simonetti

